

**Oggetto: Obbligo di fatturazione elettronica - Pagamento dell'imposta di bollo (D.M. 28 Dicembre 2018)**

---

**ABSTRACT**

Il DM 28.12.2018 ha stabilito le nuove modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre. L'ammontare dell'imposta dovuta sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

---

Con la presente riteniamo utile informarVi che il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l'art. 6 del DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, l'imposta di bollo sulla e-fattura si pagherà con periodicità trimestrale sulla base dell'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate.

La principale novità consiste nel fatto che è stata fissata una periodicità trimestrale; il novellato art. 6 del DM 17 giugno 2014 dispone infatti che *“il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare”* sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.

Pertanto, l'importo dovuto per il primo trimestre dovrà essere corrisposto entro il 20 aprile 2019 (o, meglio, entro il primo giorno feriale successivo, essendo il 20 festivo).

L'ammontare del tributo sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un'apposita sezione nella quale sono

contenuti i campi utili all'applicazione dell'imposta; nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, aggiornate lo scorso 21 dicembre, vengono indicati i campi all'interno dei quali riportare i dati necessari all'assolvimento del tributo.

L'Amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi, sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse. L'importo dovuto verrà comunicato nell'area riservata presente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

È opportuno ricordare che, sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, stabilito dall'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l'imposta, pari a 2 euro, risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, principalmente:

- operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
- operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo (nel caso in cui sia comunque emessa fattura);
- operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
- operazioni escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72;
- operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis del DPR 633/72), a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72);
- operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

L'imposta, invece, non è dovuta, per le operazioni in *reverse charge* (circolare Agenzia Entrate n. 37/2006, in merito ad esempio, ai subappalti nel settore edile), per le cessioni all'esportazione (art. 8 comma 1 lett. a) e b)) e per le operazioni intracomunitarie.

Se nella fattura vengono rilevati, contestualmente, sia importi assoggettati ad IVA, sia importi non assoggettati al tributo, per un ammontare non assoggettato superiore a 77,47 euro, l'imposta di bollo è dovuta.

Le fatture elettroniche per le quali è richiesta l'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione che l'imposta dovuta è stata assolta.

L'assolvimento del bollo è a carico del cedente o prestatore, ma tale assolvimento (e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML) di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, è da ritenersi possibile per il fornitore addebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ex art. 15 del DPR 633/72.

Per l'emissione delle fatture in formato elettronico non si rende, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 15 del DPR 642/72 che – per altre tipologie di atti e documenti – ammette il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Va altresì sottolineato come non risulta modificato l'art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014 per quanto concerne l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno, che resta “ancorato” alle precedenti modalità: versamento in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con il nuovo servizio legato al pagamento dell'imposta di bollo, l'accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, già di per sé fondamentale nell'ambito del procedimento della fatturazione elettronica, diviene ancor più indispensabile per i soggetti passivi. Si ricorda che al fine di potere accedere alla propria area riservata è necessario possedere le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o disporre della Carta nazionale dei servizi.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

**Studio DATTILO**

Milano, 25 gennaio 2019

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*